

I PRINCIPALI STRUMENTI PIANIFICATORI E L'EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Mario Maggiori, Bruno Morosi, Marco Büchler, Sezione della pianificazione urbanistica

INTRODUZIONE

La pianificazione del territorio è un importante compito delle autorità pubbliche in continua evoluzione e concernente tutti i cittadini, che spesso però è poco conosciuta nel suo complesso. In queste righe s'intende dare i tratti principali dell'origine e dell'evoluzione di quel settore della pianificazione che definisce con precisione cosa è possibile o auspicabile fare su ogni singola porzione del territorio, richiamandone le basi legali e fornendo i dati quantitativi per poterne capire la sua evoluzione.

1. EVOLUZIONE DELLA LEGISLAZIONE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO NEL CANTONE TICINO

Decreto legislativo del 21 maggio 1898

In tutta Europa, la disciplina urbanistica ha conosciuto i primi disposti normativi attorno alla metà dell'ottocento, e questo in seguito al degrado igienico degli abitati indotto dalla concentrazione della popolazione e dallo sviluppo industriale. Nel Canton Ticino, ciò è avvenuto inizialmente attraverso norme di diritto civile. Il primo testo legislativo che dava licenza di istituire il Piano regolatore, e così di rendere di chiaro diritto pubblico le norme edilizie, è il *Decreto legislativo in punto ai piani regolatori e all'Edilizia comunale* del 21 maggio 1898. Con questo decreto si è inteso concedere la possibilità ai Comuni di riunire per la prima volta le disposizioni legali per il controllo delle costruzioni edilizie, al fine di garantirne la salubrità, e per il tracciamento progettuale delle strade, dando modo di procedere alle espropriazioni necessarie. A prescindere dalle questioni puramente sanitarie, si può scorgere qui un primo approccio territoriale nel senso di subordinare lo sviluppo degli insediamenti alla struttura viaria. Il testo non andava comunque oltre la creazione di una prima base legale per l'*eventuale* realizzazione di un Piano regolatore: i Comuni procedevano però generalmente con l'adozione di regolamenti edilizi.

Legge edilizia (1940)

Con la Legge edilizia del 15 gennaio 1940, il Cantone si è dotato di un primo testo legale che coordinava i singoli regolamenti edilizi comunali, imponendo loro alcune norme minime e gli ambiti in cui dovevano intervenire. In materia di piani regolatori, la legge non si discostava di molto dal precedente decreto del 1898, limitando questo strumento alla disciplina delle costruzioni e dei tracciati viari. Ciò nondimeno, è ai sensi di questa legge che sono stati adottati i primi piani regolatori comunali che propongono una suddivisione funzionale del territorio, ossia in cosiddette "zone", pur forzandone non poco la base legale e appoggiandosi alle procedure previste dalla contemporanea *Legge d'espropriazione*. Per molti Comuni, la necessità di disporre di piani regolatori si è fatta sentire all'inizio degli anni '60 quando il boom edilizio ha accelerato la pressione sul territorio e, di conseguenza, il bisogno di una sua pianificazione. Il Cantone ha reagito a questa urgenza con la *Legge concernente il sussidiamento dei piani regolatori comunali* del 19 dicembre 1960, ponendo tuttavia come condizione per ottenere il sostegno finanziario l'elaborazione di un piano regolatore con maggiori contenuti pianificatori quali la definizione di zone edificabili e di zone verdi, l'ubicazione degli edifici pubblici, la distinzione tra strade di transito e di traffico locale, ecc.

Disegno di Legge urbanistica (1964)

Proprio in seguito al forte sviluppo economico di quegli anni, il Consiglio di Stato ha elaborato nel 1964 un disegno di *Legge urbanistica* che proponeva l'estensione del principio della pianificazione

del territorio a tutto il Cantone con carattere non solo di regolamentazione obbligatoria ma anche di programmazione. Oltre al Piano regolatore, vi erano già previsti i Piani particolareggiati a livello comunale e il Piano direttore a livello cantonale; veniva inoltre richiesto un programma di attuazione quadriennale del Piano regolatore. Nonostante l'accettazione di questo disegno di legge da parte del Gran Consiglio, la legge urbanistica è stata respinta da un referendum popolare il 20 aprile 1969.

Legge contro l'inquinamento delle acque (Lia - 1971)

Negli anni '60, l'esigenza della pianificazione del territorio si è fatta sentire chiaramente anche a livello nazionale. In particolare, la possibilità di edificare indistintamente su tutto il territorio iniziava a creare quei problemi che la successiva legislazione federale cercherà di arginare (consumo indiscriminato del suolo, deturpamento del paesaggio, elevata necessità di infrastrutture, spreco di risorse ambientali). Nel 1967 è stato pertanto introdotto nella Costituzione federale l'articolo sulla competenza della Confederazione in materia di pianificazione del territorio. In questo senso, si è previsto che l'Autorità federale ponesse i principi della pianificazione e i Cantoni ne attuassero l'applicazione in via esecutiva. Il primo atto legislativo efficace in questo ambito è tuttavia costituito dalla *Legge federale contro l'inquinamento delle acque (Lia)* del 1971 con la quale si limitava la concessione di permessi di costruzione all'interno delle zone edificabili. Nei Comuni dove queste non esistevano, i permessi erano accordati unicamente all'interno del perimetro del progetto generale delle canalizzazioni (salvo la dimostrazione di un bisogno oggettivamente fondato) o, qualora pure quest'ultimo difettesse, solo nel territorio chiaramente edificato e urbanizzato o in procinto di esserlo. Si tratta, a tutti gli effetti, della prima norma pianificatoria in senso stretto, poiché introduceva il fondamentale principio della separazione del territorio tra zona edificabile e zona non edificabile con la definizione, in base ai bisogni realisticamente programmabili, di comprensori d'estensione ristretta all'interno dei quali era possibile costruire.

Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio (DFU - 1972)

La *Lia* ha circoscritto il fenomeno dell'edificazione selvaggia, ma per riuscire a salvaguardare anche il paesaggio e i centri storici, per conservare spazio sufficiente allo svago e al riposo prossimo agli insediamenti e per proteggere regioni minacciate da pericoli naturali occorreva una pianificazione del territorio vera e propria. A ciò ha posto inizialmente rimedio il *Decreto federale su alcuni provvedimenti urgenti nell'ambito della pianificazione del territorio*, approvato dal parlamento federale nel 1972 nell'attesa di una legge in tal senso. E' il primo atto pianificatorio - concepito e emanato nel breve tempo di un anno - che ha effetto sull'intero territorio del Cantone Ticino con la definizione di ampie aree protette (le cosiddette "zone verdi").

Legge edilizia (LE - 1973)

Dopo la bocciatura della *Legge urbanistica*, nel 1973 è stata approvata una nuova *Legge edilizia* che, nell'attesa di una migliore accettazione di tutti i principi della pianificazione del territorio da parte della popolazione, introduceva comunque il concetto di pianificazione sull'insieme del territorio cantonale, con l'obbligatorietà del Piano regolatore per tutti i Comuni. Con questa legge, il Piano regolatore ha preso in modo sostanziale la forma che conosciamo oggi, ossia quella di uno stato giuridico proprio e di un'organizzazione sistematica dei contenuti: la divisione in zone del territorio, la definizione di un piano del traffico, la creazione di zone per attrezzature e edifici di interesse pubblico così come una chiara normativa di attuazione hanno trovato fondamento giuridico in questa legge. Nel 1981 è stata concretizzata nella legge anche l'istituzione del Piano direttore cantonale.

Legge sulla pianificazione del territorio (LPT - 1979)

Il 1° gennaio 1980 è entrata in vigore la *Legge federale sulla pianificazione del territorio*, elaborata dopo un primo disegno legislativo respinto in referendum popolare. La legge ha infine dato base legale ai principi generali della disciplina, lasciando ampio margine normativo ai Cantoni così come, subordinatamente, ai Comuni, e regolando questioni particolari quali le zone agricole, le zone protette o i progetti della Confederazione. In ogni caso, con la *LPT* sono stati definiti i tre

strumenti pianificatori fondamentali per la definizione dell'uso del territorio: i Piani direttori cantonali, i Piani di utilizzazione (a cui appartengono i piani regolatori) e l'autorizzazione edilizia.

Decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio (DEPT - 1980)

Poiché il Cantone è stato chiamato dalla *LPT* ad applicare i principi della pianificazione del territorio, il Consiglio di Stato ha emanato, parallelamente all'entrata in vigore della legge federale, il *Decreto esecutivo sull'ordinamento provvisorio in materia di pianificazione del territorio*, nell'attesa dell'allestimento di una legge di applicazione della *LPT* medesima. Questo decreto ha confermato le zone edificabili dei piani regolatori comunali esistenti e disposto la definizione di zone edificabili provvisorie per quei Comuni privi di piani di utilizzazione locali; ha stabilito, inoltre, le regole per le costruzioni e gli impianti al di fuori delle zone edificabili. In particolare, è stato precisato il concetto di *ubicazione vincolata*, ossia la giustificazione di un'effettiva necessità al fine di concedere l'autorizzazione a costruire fuori zona. E' stato, infine, istituito lo strumento della Zona di pianificazione che ha permesso di impedire - all'interno di determinate aree per le quali era prevista una pianificazione specifica - interventi contrastanti i principi della *LPT*. Questo strumento è stato applicato in modo sistematico per tutelare i vecchi nuclei d'importanza nazionale o cantonale contemporaneamente alla definizione, tramite il medesimo Decreto, delle zone edificabili provvisorie in quei Comuni sprovvisti di PR.

Legge di applicazione della Legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT - 1990)

Il 23 maggio 1990, il Gran Consiglio ha approvato la *Legge di applicazione della LPT* sulla quale si basa oggi la pianificazione del territorio nel Cantone Ticino. In pratica, sono state riprese le disposizioni pianificatorie contenute nella Legge edilizia del 1973, verificate alla luce della *LPT* e consolidate in modo sistematico in un testo di legge proprio, precisandone le procedure. Ciò ha portato conseguentemente, nel 1991, a proporre un'ulteriore nuova *Legge edilizia* fondata principalmente sulle norme edilizie generali e sulla procedura per la licenza di costruzione che, parallelamente alla LALPT per quanto riguarda i piani regolatori, ha messo maggiormente in risalto il ruolo del Comune.

2. GLI ATTUALI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

Ai fini della comprensione di questo contributo è necessario precisare il significato di alcuni termini, più o meno conosciuti da tutti, ma ai quali possono essere attribuite anche accezioni sensibilmente diverse.

Con "pianificazione locale", termine oggi desueto sostituito da quello di **pianificazione delle utilizzazioni**, intendiamo quella parte della pianificazione del territorio che stabilisce in modo vincolante le regole o le condizioni per ogni cittadino, ente pubblico o privato che si appresti ad usare o trasformare il territorio. La pianificazione delle utilizzazioni, in quest'accezione, fa astrazione dell'estensione del territorio di riferimento. Essa può quindi concernere una parte di un Comune, di regola un Comune intero, ma, se del caso, anche più Comuni o parti di regione.

Complementare e gerarchicamente superiore alla pianificazione delle utilizzazioni, è **la pianificazione direttrice**. Essa, per definizione, si occupa di comprensori regionali omogenei e, nella nostra realtà svizzera e ticinese, non svolge effetti diretti cogenti sulla proprietà fondiaria, ma vincola unicamente le autorità incaricate di allestire gli strumenti della pianificazione delle utilizzazioni. Abbandonata l'idea dominante d'attualità negli anni 70 del secolo scorso, di concepire la pianificazione direttrice, allora denominata "pianificazione regionale", quale sorta di super piano regolatore, oggi, a questa disciplina si riconducono i Piani direttori cantonali con i relativi obiettivi e schede di coordinamento e, nel Ticino, anche i piani comprensoriali elaborati in forma autonoma o nell'ambito dei Piani regionali dei trasporti.

Ciò premesso, la "pianificazione locale", intesa come pianificazione operativa con effetti cogenti sulle modalità d'uso e d'organizzazione del territorio, si avvale oggigiorno di parecchi strumenti che

il legislatore federale e cantonale hanno creato e messo a disposizione dell'ente pubblico, al quale è affidato il compito di attuarla.

La Legge federale sulla pianificazione del territorio del 22 giugno 1979 (LPT) designa con il termine di **piano di utilizzazione** lo strumento concepito per disciplinare l'uso ammissibile e sostenibile del suolo, mediante la delimitazione di zone edificabili, agricole e protette.

La LPT specifica inoltre che i piani di utilizzazione e le loro modificazioni siano approvate dall'autorità cantonale, verificato che gli stessi siano conformi al Piano direttore cantonale approvato dal Consiglio federale. Ne consegue che il piano di utilizzazione, coordinato con tutti gli strumenti pianificatori d'ordine superiore, diventa vincolante per il Comune (ente pianificatore) e il cittadino (fruitore) solo con l'approvazione dell'autorità cantonale.

Secondo il legislatore federale i piani di utilizzazione avrebbero dovuto essere "elaborati in tempo utile, o comunque essere presenti otto anni dopo l'entrata in vigore della legge", ossia nel 1988.

Traendo spunto dalla norma federale, il legislatore ticinese, con la Legge cantonale di applicazione alla legge federale sulla pianificazione del territorio (LALPT) del 23 maggio 1990, ha predisposto per la pianificazione del territorio e per l'urbanistica tre diversi strumenti operativi. Uno, di livello cantonale, denominato Piano di utilizzazione cantonale e due, di livello comunale, denominati Piano regolatore e Piano particolareggiato.

Gli strumenti della pianificazione delle utilizzazioni di competenza comunale

Il **Piano regolatore (PR)**, strumento già conosciuto, almeno di nome, dalle precedenti leggi cantonali in materia edilizia, è lo strumento principe della pianificazione locale. Esso è concepito non solo quale strumento di disciplina dell'uso del territorio, ma anche per la programmazione delle principali attività d'incidenza territoriale, le quali, in ossequio al principio dell'uso parsimonioso del suolo, devono essere concepite in funzione dei bisogni di sviluppo per i prossimi quindici anni ed essere commisurate alla capacità finanziaria del Comune.

Il PR, che deve considerare tutto il territorio giurisdizionale del Comune, può essere concepito anche quale strumento unico per più Comuni. In questo caso lo si definirà come PR di più Comuni o intercomunale. Questa possibilità offerta a più Comuni di accordarsi per pianificare comprensori omogenei di dimensione sovracomunale è stato utilizzato nel Cantone solo in pochi casi, segnatamente in territori relativamente discosti dagli agglomerati.

Allorquando le esigenze della pianificazione lo giustificano, segnatamente a fronte di specifici e particolari obiettivi di promozione urbanistica o socio-economica o di protezione o valorizzazione naturalistica, ambientale o monumentale, il pianificatore ed il legislatore comunale possono operare mediante il **Piano particolareggiato (PP)**. Si tratta di uno strumento riferito, di regola, ad una parte limitata del territorio comunale, la cui disciplina d'uso è però stabilita in modo dettagliato.

Oltre a questi due strumenti, merita di essere menzionato anche il **Piano di quartiere (PQ)**, in particolare quando il suo allestimento è imposto dal PR quale fase pianificatoria sussidiaria prima di accedere alla procedura di domanda e licenza edilizia. Il PQ, sotto l'aspetto tecnico si colloca in una posizione intermedia tra strumento della pianificazione territoriale e progetto architettonico. Dal punto di vista procedurale il PQ, invece, si distanzia nettamente dall'atto pianificatorio tradizionale. La procedura per la sua adozione è, infatti, quella prevista per la domanda di costruzione.

Gli strumenti della pianificazione delle utilizzazioni di competenza cantonale

Nei casi in cui occorra organizzare, disciplinare e vincolare l'uso ammissibile di comparti territoriali d'interesse cantonale o sovracomunali oppure promuovere la realizzazione di edifici o impianti di interesse cantonale o sovracomunale, il Cantone può allestire un **Piano di utilizzazione cantonale (PUC)**, assumendo il ruolo di ente preposto alla pianificazione territoriale operativa.

Oltre alla LALPT, anche il Decreto legislativo sulla protezione delle bellezze naturali (DLBN) del 16 gennaio 1940 e il relativo regolamento d'applicazione (RDLBN) del 22 gennaio 1974 hanno definito

uno strumento pianificatorio cogente nei confronti dei proprietari, denominato **Piano regolatore cantonale (PRC)** e specificatamente finalizzato alla protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. Questo strumento, omonimo di quello stabilito dalla LALPT per promuovere la pianificazione comunale, di fatto, svolgeva una funzione del tutto assimilabile a quella del PUC. Diverse erano invece le procedure per la sua adozione e messa in vigore e le autorità coinvolte. Mentre il PUC è adottato dal Consiglio di Stato, approvato dal Gran Consiglio, riservata la decisione dei ricorsi da parte del Tribunale della pianificazione del territorio, il PR cantonale ai sensi del DLBN era adottato e approvato dal Consiglio di Stato che pure decideva i ricorsi di prima istanza, mentre quelli di seconda istanza sono demandati al Tribunale amministrativo.

Con l'entrata in vigore il 1° marzo 2002 della Legge cantonale sulla protezione della natura (LPN) il PRC è stato sostituito con gli usuali strumenti della pianificazione territoriale (PR, PP, PUC) e con il **Decreto di protezione**. Quest'ultimo viene utilizzato per la protezione degli elementi emergenti, dei biotopi e dei geotopi d'importanza nazionale e cantonale.

Un ulteriore strumento, utilizzato nell'ambito della pianificazione delle utilizzazioni, è la **Zona di pianificazione (ZP)**. La zona di pianificazione è una misura provvisoria a disposizione del Cantone e dei Comuni per un tempo limitato e predeterminato nel caso in cui i Piani imposti dalla legge mancassero o quelli vigenti dovessero essere modificati in seguito ad importanti conflitti con i principi pianificatori o qualora il suo impiego fosse giustificato da importanti problemi relativi all'uso del territorio. Le zone di pianificazione, non essendo veri e propri atti pianificatori con effetti duraturi sulle modalità d'uso del territorio, non sono stabiliti in via legislativa, ma esecutiva; di conseguenza quelle comunali sono istituite dai Municipi, mentre quelle cantonali dal Consiglio di Stato. Attualmente, in tutto il Cantone, sono in vigore 9 ZP cantonali e 12 comunali.

3. LA SITUAZIONE DELLA PIANIFICAZIONE LOCALE

Lo strumento pianificatorio più importante e maggiormente conosciuto dai cittadini è, come abbiamo visto, il Piano regolatore comunale. Reso obbligatorio dalla Legge edilizia del 1973 a livello cantonale, il Piano regolatore assume un'importanza fondamentale nella gestione del territorio con la Legge federale sulla pianificazione del territorio del 1979, che ne amplia e ne precisa i contenuti a livello di tutta la Confederazione. Inoltre, in sostituzione o in sovrapposizione ai Piani regolatori, i PUC proposti dal Cantone integrano e completano la pianificazione da parte dei Comuni.

3.1. La pianificazione svolta dai Comuni

Dai dati in seguito esposti si evince chiaramente come, con l'istituzione dell'obbligo di dotarsi di un Piano regolatore (LE 1973), i Comuni si sono gradatamente attivati. Nei primi sette anni, ossia fino al 1980, furono 84 i Comuni a portare a termine il PR; nel 1990 ne contiamo 192, che salgono alla quasi totalità nel 2002. Solo quattro Comuni hanno il loro Piano regolatore ancora in fase di studio.

L'indicazione concernente lo stato della pianificazione locale al 1° gennaio 2003 dimostra l'atteggiamento dinamico assunto in materia di pianificazione da una buona parte dei Comuni. Oltre un terzo di questi ha già terminato la revisione del loro primo piano regolatore e due addirittura ultimato la seconda revisione.

La tabella n. 1 illustra l'introduzione progressiva del PR nei Comuni ticinesi negli ultimi decenni.

1. Disponibilità del Piano regolatore nei Comuni ticinesi

(Fonte: Sezione della pianificazione urbanistica.)


N.B.: la statistica non considera la diminuzione del numero dei Comuni attuata con le aggregazioni)

	1980	1990	2002
Comuni con PR approvato	84	192	243
Comuni senza PR	163	55	4

La ripartizione percentuale dei dati sopra illustrati è rappresentata dal grafico n. 2.

2. Evoluzione della dotazione dei piani regolatori

(Fonte: Sezione della pianificazione urbanistica)



L'evoluzione della trasformazione del territorio e dei bisogni sociali richiede una verifica per lo meno decennale del Piano regolatore, come anche i testi legislativi dispongono. Questa verifica porta, nella maggior parte dei casi, ad una revisione del Piano regolatore per affinarlo e per valutare sia il grado di realizzazione sia la conformità a nuovi indirizzi programmatici. Dopo l'entrata in vigore della LPT, si è reso pure necessario adeguare i singoli Piani regolatori alle disposizioni più incisive a livello federale. Il Piano regolatore è dunque uno strumento in continua evoluzione, come testimoniano i dati della tabella n. 3 che fanno stato delle revisioni promosse dai Comuni.

3. Stato della pianificazione locale nei Comuni ticinesi

(Fonte: Sezione della pianificazione urbanistica, 1° gennaio 2003)

	Sopraceneri	Sottoceneri	Cantone Ticino
Comuni senza PR	4	0	4
PR originale	89	71	160
PR 1.a revisione	30	48	78
PR 2.a revisione	1	1	2

I dati indicano come un terzo dei Comuni ticinesi disponga già di un Piano regolatore rielaborato, ma anche come questa evoluzione non sia uniforme. Accanto a Comuni che dispongono di un PR alla sua seconda revisione, ve ne sono altri che ancora stanno elaborando il loro primo documento pianificatorio.

I Piani particolareggiati dei Piani regolatori comunali

Accanto al Piano regolatore vero e proprio, i Comuni dispongono dello strumento del Piano particolareggiato per affrontare problemi specifici del loro territorio e concretizzare obiettivi pianificatori che il PR non può organizzare e disciplinare nel dettaglio. Questo strumento viene utilizzato per pianificazioni particolari quali la protezione naturalistica, ambientale o monumentale (nuclei o centri storici, singoli monumenti, zone di particolare valore paesaggistico o naturale, ecc.) oppure per la promozione urbanistica e socioeconomica (vasti complessi fondiari ancora ineditati, aree che necessitano una riqualifica urbana o una loro trasformazione d'uso e architettonica, quartieri con pregevoli caratteristiche urbane o insediative da salvaguardare, parti di territorio che richiedono una migliore integrazione urbanistica, ecc.). L'utilizzo di questo strumento è in crescita, in particolare in quei comprensori del Cantone sottoposti ad una maggiore pressione edilizia.

4. Distribuzione dei Piani particolareggiati secondo il tipo e la regione

(Fonte: Sezione della pianificazione urbanistica, 1° gennaio 2003)

	<i>Sopraceneri</i>	<i>Sottoceneri</i>	Cantone Ticino
Piani particolareggiati di protezione monumentale o paesaggistica	15	44	59
Piani particolareggiati di promozione urbanistica	13	30	43

3.2. La pianificazione svolta dal Cantone

Già si è detto che il Cantone ha a disposizione gli strumenti del PUC e del PRC per pianificare l'utilizzazione del territorio quando le circostanze lo esigano. Da quanto esposto al punto precedente, è evidente che il Cantone assume, in quest'ambito, un ruolo secondario rispetto ai Comuni. Infatti, a tutt'oggi, sono in vigore solo tre PUC e tre PRC. Un quarto PUC sarà sottoposto all'approvazione del Gran Consiglio nei primi mesi del 2003. Va inoltre ricordato come il Cantone abbia anche promosso e avviato alcune pianificazioni particolari, integrate in seguito negli strumenti comunali della pianificazione locale (ad esempio settori di Piani regolatori di particolare valore storico e ambientale quali la Val Bavona e la Val Malvaglia).

Tra i Piani di utilizzazione cantonale in vigore, Il PUC-Disarica Valle della Motta (PUC-DVM), interessa un tratto vallivo che giurisdizionalmente appartiene a due Comuni ed è stato elaborato per permettere la realizzazione di una discarica per i rifiuti urbani del Sottoceneri.

Il PUC-Monte Generoso (PUC-MG), interessa tutto o parte del territorio di undici Comuni ed è stato elaborato per promuovere un progetto unitario di protezione e valorizzazione delle componenti naturalistiche e paesaggistiche di quel Monte e per promuovere la funzione ricreativa compatibilmente con le esigenze ambientali e dell'agricoltura.

Il PUC-Parco delle Gole della Breggia (PUC-PB), interessa pure un tratto vallivo, che appartiene al territorio giurisdizionale di quattro Comuni, ed è stato elaborato per promuovere, mediante la

realizzazione di un parco, la valorizzazione delle componenti naturali e culturali presenti nel relativo comprensorio coniugata con l'attività didattica e ricreativa.

In procinto di essere approvato dal Gran Consiglio, il PUC-Parco della Valle della Motta (PUC-PVM), interessa la parte di questa Valle non coinvolta dalla discarica; esso è volto alla tutela e valorizzazione naturale e paesaggistica e alla promozione delle funzioni ricreativa e didattica.

Complessivamente, i comprensori gestiti dal Cantone per mezzo dei PUC coinvolgono 17 Comuni ed un comprensorio di 3267 ettari, che rappresenta solo l'1.16% del territorio cantonale.

Per mezzo dei Piani regolatori cantonali il Cantone disciplina essenzialmente zone naturali attornianti ambienti lacustri o palustri. Trattasi quindi di Piani volti prioritariamente alla protezione e alla promozione delle componenti naturali e paesaggistiche di comprensori assai limitati.

I Piani regolatori cantonali vigenti sono il PRC di protezione del Laghetto di Muzzano, che interessa il territorio di tre Comuni, il PRC di protezione del laghetto di Origlio, che tocca solo quel Comune, e il PRC di protezione della Bolla di S. Martino in territorio di Vezia.